STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - DISCIPLINA - SEDE

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Fondazione denominata "AREZZO INNOVAZIONE FONDA-ZIONE DI PARTECIPAZIONE", la quale potrà assumere la denominazione di "AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE ETS" qualora assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ovvero di "AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE IMPRESA SO-CIALE" qualora assuma la qualifica di impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.

Art. 2 - Disciplina

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate ivi compreso il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e dai successivi suoi decreti attuativi e/o modificativi nonché, qualora assuma la natura di impresa sociale, il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017. Essa opera nei limiti del presente Statuto, delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Art. 3 - Sede legale e sedi secondarie

La Fondazione ha sede legale in Arezzo (AR), Via Lazzaro Spallanzani n. 23. Essa, previa delibera assunta a maggioranza dell'Assemblea di partecipazione o Socio unico, potrà stipulare accordi di programma e contratti di reciproca collaborazione con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi le medesime finalità della Fondazione di cui ai successivi artt. 4 e ss. e potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri e delegazioni di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero.

TITOLO II FINALITÀ E OGGETTO

Art. 4 - Finalità

La Fondazione si propone di realizzare finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e d'interesse generale promuovendo, valorizzando e sostenendo, con attività specifiche l'ambiente, il patrimonio culturale e naturale, le risorse umane ed economiche del territorio, attraverso l'intervento nei settori di cui al successivo articolo 5.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE e alla partecipazione ai relativi bandi di interesse di cui ai fondi strutturali europei e alle relative politiche.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione intende svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:


a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

d. ricerca scientifica di particolare interesse;

e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche o ricrea-



tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

o religioso;

g. formazione extrascolastica finalizzata anche alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

h. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni;

i. attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni;

j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultura-

li, formativi o lavorativi;

k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimi-

nalità organizzata;

l. promozione e diffusione delle politiche europee volte a rafforzare la sostenibilità ambientale, la cooperazione tra le Regioni d'Europa, la transizione ecologica, nonché l'eco sostenibilità, l'efficientamento energetico e l'autosufficienza energetica, alimentare e tecnologica, le comunità energetiche e lo sviluppo di nuove tecnologie;

m. attività di studio, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al fine di ampliare le conoscenze culturali, scientifiche, tecniche e garantendo un'ampia diffusione dei risultati mediante azioni di trasferimento tecnologico e di cono-

scenze.

Le attività di cui sopra, a cura del Consiglio di Amministrazione, sono esercitate dalla Fondazione in via stabile e principale, anche tramite la stipula di accordi con altri enti o istituzioni, pubblici o privati, deputati al medesimo fine, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea di partecipazione, del socio unico, d'intesa con il Presidente.

La Fondazione potrà svolgere, sempre in ossequio alle linee di indirizzo dei soci o del socio unico, ogni altra attività purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, qualora assuma la qualifica di impresa sociale, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 6 - Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, svolge le proprie attività, facendo prioritariamente ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Al Presidente della Fondazione d'intesa con l'Assemblea di partecipazione o del socio unico è consentito individuare i settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 7 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sulla base degli indirizzi del Presidente d'intesa con il socio unico o l'Assemblea di partecipazione,

potrà, sia direttamente che tramite terzi, tra l'altro:

1) promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere tutte le iniziative e attività tese a favorire il dispiegarsi di strategie coerenti con lo sviluppo locale, perseguendo attività di studio, ricerca, progettazione ed innovazione tecnologica, sia di processo che di prodotto, nei settori di cui ai precedenti punti, ivi compreso quelle relative alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale ovvero imprenditoriale e manageriale, all'assistenza agli enti e alle imprese, i loro consorzi o le loro associazioni, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale;

2) promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed

internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

3) operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

4) promuovere e realizzare progetti formativi ed educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali, operando in linea con le strategie di innovazione defini-

te a livello europeo, nazionale e regionale;

5) operare nel settore di supporto alle attività educative e formative tramite la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo e alle eccellenze nei settori economici del territorio, anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro nonché di progetti di innovazione tecnologica e progettualità specifica;

6) operare nel settore di supporto alle attività educative e formative tramite la gestione di spazi quali centri e laboratori didattici, ivi compresi i laboratori di

osservazione in libertà d'azione con servizi di prototipazione;

7) promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere progetti di recupero, di messa in sicurezza di aree, edifici e spazi, anche degradati e/o inutilizzati, di soggetti pubblici e/o privati e servizi per la gestione del territorio e delle sue emergenze;

8) realizzare servizi di consulenza al fine di promuovere ed informare, progettare, coordinare, gestire e rendicontare Bandi di finanziamento (comunitari,

nazionali, regionali e di altri enti privati o pubblici);

9) promuovere e realizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua anche tramite l'istituzione di borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri

soggetti;

10) ideare, progettare, raccogliere, organizzare, gestire, elaborare e diffondere dati, documenti ed informazioni in genere, ivi compresi, a puro titolo esemplificativo, banche dati, biblioteche, videoteche ed emeroteche, centri di documentazione e simili;

11) operare nel settore delle Energie Rinnovabili attraverso la creazione, lo sviluppo, il tutoraggio, e consulenza per la realizzazione di progetti di valorizzazione ed implementazione di impianti di energia rinnovabile e/o di risparmio energetico per strutture e/o edifici a destinazione e finalità pubblica;

12) operare nel settore della creazione, sviluppo, tutoraggio, e sostegno di "idee imprenditoriali nel settore industriale, ambientale, agroalimentare, enogastronomico e turistico", tramite servizi di consulenza ed assistenza tecnico a-



ziendale, di tutoraggio, di elaborazione di studi di fattibilità e realizzazioni di

percorsi di avvio di impresa;

13) operare nel settore di supporto alle start-up tramite la gestione di spazio di co-working, di incubatori di imprese o di lavoratori autonomi, o il ruolo di acceleratore e startup house ed in genere della gestione di spazi e/o di servizi condivisi per il sostegno alla fase di avvio di imprese singole ed associate, di liberi professionisti, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile;

14) operare nel settore della diffusione, promozione, formazione di una cultura imprenditoriale e manageriale del co-working, del networking e della condivisione di spazi, idee, progetti, al fine di sviluppare, creare e valorizzare il tes-

suto economico locale e regionale;

15) operare senza scopo di lucro, conformemente a legislazione vigente, per svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, diffondendone i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento tecnologico.

A titolo accessorio e connesso alle finalità istituzionali, la Fondazione potrà,

anche tramite terzi:

- a) partecipare alle procedure ed alle gare, con qualunque sistema di aggiudicazione o di affidamento possano essere indette o, comunque, alle trattative per l'affidamento in appalto, in concessione o con qualunque modalità, delle opere, lavori, servizi, forniture e/o finanziamenti, sia in conto capitale che a fondo perduto, relative ai settori di cui sopra, purché presentino un'offerta il cui utile non costituisca un presupposto indefettibile e dimostri un profitto remunerativo, salvo le retribuzione dei propri dipendenti con il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali;
- b) stipulare in Italia e all'estero contratti di appalto o subappalto con enti appaltatori, contratti di fornitura, di acquisto materiali, di somministrazioni, joint venture, Riunioni, Associazioni, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi od altri accordi commerciali, e qualunque altro atto ritenuto necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi statutari e nei limiti sopra detti;

c) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione

e formazione nel settore sopra indicato;

d) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

e) organizzare, disciplinare e coordinare l'acquisto e/o la gestione di materiali, attrezzature, hardware, software, tenuta della contabilità, gestione del magazzino od altri servizi inerenti i settori di cui agli scopi statutari;

f) gestire reti e infrastrutture telematiche inerenti i settori di cui ai punti pre-

edenti:

g) partecipare all'iter necessario per l'ottenimento dell'iscrizione ai sistemi di

qualificazione connessi alle attività di cui agli scopi statutari;

h) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con soggetti finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali;

i) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestio-

nale ed organizzativa, nei settori indicati;

j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

k) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;

l) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali; m) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

n) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di struttu-

re, interventi e servizi menzionati nel presente Statuto;

o) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

p) costituire ovvero partecipare, o stipulare contratti di stabile collaborazione con società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività di-

retta al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione potrà svolgere in via complementare e non prevalente ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali ovvero, a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa l'assunzione, nei limiti di legge e non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società, pubbliche e private, che si rendessero opportune per la migliore attuazione di programmi attraverso procedure di project-financing, il tutto sempre che tali operazioni siano ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità di interesse generale, e comunque secondo le modalità previste nelle normative nazionali o dell'Unione Europea.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura prevalentemente finanziaria dell'ente, essendo le attività predette strumentali rispetto al raggiungimento degli scopi statutari e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispet-

to all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

TITOLO III PATRIMONIO

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, Sostenitori e/o da terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 9 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

o dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della



Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 10 - Assenza scopo di lucro

La fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fondatori, partecipanti, sostenitori, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- f. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,

superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Non sarà considerata distribuzione di utili e/o avanzi di gestione la destinazione da parte della Fondazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

I bilanci e la nota integrativa, corredati dai relativi pareri espressi dagli organi di revisione e contabili dovranno essere fatti pervenire per tempo e comunque preventivamente ai soci, presso i quali dovranno essere fatte pervenire ulteriori note di chiarimento qualora richieste.

Per meglio evidenziare il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di interesse generale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del progetto del bilancio sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ovvero al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, facendolo pervenire per tempo ai soci proprietari.

Art. 12 - Principi di gestione risorse economiche

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Art. 14 - Fondatori



Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Potranno altresì assumere la natura di Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private ed in genere qualsiasi ente che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

Art. 15 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei Fondatori ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento. .

Art. 17 - Fondatori, Partecipanti, Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Sia nelle ipotesi di persone fisiche che di persone giuridiche private, gli interessati quali i legali rappresentanti delle stesse dovranno essere immuni da precedenti penali, né sottoposti o in corso di procedimento per la sottoposizione a misure di prevenzione o antimafia e comunque non essere stati condannati definitivamente a pene detentive superiori ad anni tre per reati contro lo Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della Giustizia, ovvero contro le persone o il patrimonio o la disciplina del codice dei contratti pubblici.

Ai fini della loro nomina, la relativa delibera del Consiglio di Amministrazio-

ne dovrà essere preceduta, a pena di nullità, da preventivo parere favorevole di ammissione espresso da parte della maggioranza assoluta dei soci o del socio unico.

Art. 18 - Modalità di acquisizione della qualifica di Fondatore, Parteci-

pante e Sostenitore

La qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore si acquisisce mediante inoltro di domanda scritta da parte del soggetto sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza/sede legale del richiedente, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e quindi procedere alla loro trasmissione, per prescritto parere, ai legali rappresentanti dei soci o del socio unico che ne verificheranno il possesso degli ulteriori requisiti in esito alle vigenti normative antimafia entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

La nomina verrà decretata previa delibera a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea di partecipazione ovvero dal socio unico e sarà adottata dal Consiglio

di Amministrazione della Fondazione con una decisione motivata.

Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro adozione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla delibera dell'Assemblea di partecipazione o del socio unico è immediatamente valida e dovrà essere annotata nei Libri sociali.

Art. 19 - Diritti e Doveri dei membri della Fondazione

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna i membri al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i membri hanno diritto a partecipare e a votare nelle rispettive assemblee purché iscritti da almeno tre mesi.

I membri potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dalla Fondazione.

Tutti i membri hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Tutti i membri sono obbligati al versamento dei contributi annuali e/o pluriennali ovvero a svolgere un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o attribuire beni materiali o immateriali, nelle modalità ed entità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Tutti i membri sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri membri che con i terzi.

Art. 20 - Perdita della qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore La qualità di Fondatore, Partecipante e Sostenitore cessa per recesso o esclusione.

La perdita della qualificazione di Fondatore, di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente a perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 21 - Esclusione

La maggioranza dei soci Fondatori o il socio unico, nelle forme di legge, decidono, rispettivamente, con delibera assunta a maggioranza, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimen-



to degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

• inadempimento dall'effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;

• condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

o comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

· trasformazione, fusione e scissione;

- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società, fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori;
- · estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

· apertura di procedure di liquidazione;

• fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

• comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

L'esclusione è determinata di diritto qualora vengano meno nei soci i requisiti di onorabilità o sopravvengano motivi ostativi all'ammissione, ivi comprese le pendenze penali o la sottoposizione a misure di prevenzione o antimafia.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

Art. 22 - Recesso

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previo preventivo avviso fissato in mesi sei, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO V ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 23 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;

• Il Direttore generale ed il Vice-direttore generale;

- l'Assemblea di partecipazione dei soci qualora non si abbia il socio unico;
- il Comitato tecnico-scientifico se nominato;
- il Revisore dei conti;
- o l'Organo di Vigilanza se nominato.

TITOLO VI ORGANI ASSEMBLEARI

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre (3) a cinque (5) membri, compreso il Presidente, nominati dal socio unico ovvero si compone in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i membri della Fondazione in caso di pluralità di soci a qualsiasi titolo, fermo restando che la maggioranza assoluta dei membri deve essere comunque nominata dai Fondatori o dal socio unico.

In qualsiasi caso la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare la parità di genere.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si intende resa a ti-

tolo gratuito e volontario.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca motivata da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato per gravi inadempimenti ovvero per il venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di diritto dei restanti membri salva una loro successiva personale

nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolar modo, il Consiglio di Amministrazione avrà a titolo esemplificati-

vo i seguenti compiti:

• attuare i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e degli atti di indirizzo espressi dallo Statuto e dall'Assemblea di partecipazione o da parte del socio unico;

o predisporre, ove opportuno, il/i regolamento/i della Fondazione da sottoporre all'approvazione dei Fondatori, ivi comprese eventuali proposte di modifica

dello Statuto;

• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;

· delegare specifici compiti ai Consiglieri;

- nominare, ove opportuno, i membri di eventuali Comitati Tecnico Scientifici:
- decretare la nomina, previa delibera dei soci di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi previo parere e-spresso conforme da parte dell'Assemblea di partecipazione o del socio unico;
 proporre in merito allo scioglimento della fondazione per ottenere la decisio-

ne conforme all'unanimità dei Fondatori;

o svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio ovvero su richiesta dell'Assemblea di partecipazione o del socio unico, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire il giorno prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Qualora la convocazione discenda a richiesta del socio unico o dall'Assemblea di partecipazione l'ordine del giorno deve essere corredato dalla richiesta

di cui sopra.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presie-

de il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche con modalità in videoconferenza o mista.

Art. 25 - Assemblea di partecipazione

Nelle ipotesi di pluralità di soci è costituita da Partecipanti e Sostenitori l'As-

semblea di partecipazione.

L'Assemblea esprime linee di indirizzo e direttive, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, non assegnati dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una vol-

ta l'anno.

Art. 26 - Modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea, ove costituita, è convocata presso la sede dell'ente o altrove

purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal socio unico, dalla maggioranza dei soci in caso di pluralità di questi, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea di partecipazione potrà riunirsi anche con modalità in videoconferenza o mista.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i membri in regola con gli obblighi economici. Essi possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti

non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro nominato dall'Assemblea al suo interno.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presiden-

te e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i membri sia dissenzienti

che assenti.

Ogni membro ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL VICE DIRETTORE GENERALE

Art. 27 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Socio unico o previa delibera

dell'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione ed in particolare cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e svolge, infine, funzione propulsiva del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice-presidente ove nominato dal Socio unico o previa delibera dell'Assemblea

di partecipazione.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore generale ed il Vi-

ce-direttore generale.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

La carica di Presidente, di Vice-Presidente si intende resa a titolo gratuito e volontario.

Art. 28 - Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore generale.

Il Direttore generale, previo atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione.

Il Direttore generale dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed alle decisioni del Presidente.

Il Direttore generale resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato, salvo revoca motivata da parte del soggetto che lo ha nominato, prima della scadenza del mandato, per gravi inadempimenti ovvero per il venir meno del rapporto fiduciario.

Il Direttore generale, d'intesa con il Presidente, può a sua volta curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Direttore generale, previa intensa con il Presidente, può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria at-

tività e di quella della Fondazione stessa.

Il Direttore generale, relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea di partecipazione o del socio unico, di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.



In caso di assenza ed impedimento del Direttore generale, il Presidente, potrà avvalersi di un Vice-direttore generale che resta in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore generale.

La carica di Direttore generale e di Vice-direttore generale si intende resa a ti-

tolo gratuito e volontario.

Per entrambe le cariche, non sono ammesse forme di remunerazione fatti salvi eventuali rimborsi spese documentati che dovranno essere previamente validati dall'Organo di controllo o di revisione ai fini della loro liquidazione.

TITOLO VIII DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Art. 29 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del socio unico o dell'Assemblea di partecipazione può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico composto da tre (3) a sette (7) persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, che restano in carica per un triennio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 30 - Organo di Controllo

Il socio unico o l'Assemblea di partecipazione, procede nei termini di legge, alla nomina, di un Organo di controllo monocratico, ovvero di un Sindaco di revisione unico. L'assunzione della carica di sindaco o di revisore è subordinata al possesso dei relativi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esso, inoltre, esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, anche con riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 o al D.lgs. n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. Degli accertamenti eseguiti deve essere data risultanza in un apposito registro a cura dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 31 - Controllo contabile

Qualora vengano superati due (2) dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dal/dai sindaco/sindaci, nominato/i dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalle disposizioni relative all'Organo di controllo.

Il controllo contabile può essere affidato all'Organo di controllo, qualora risulti iscritto nell'Albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO X ORGANI DI VIGILANZA

Art. 32 - Vigilanza

La vigilanza sulla Fondazione è attribuita alle Autorità competenti previste dal Codice Civile e della legislazione speciale in materia ed in particolar modo, qualora la Fondazione assuma la qualifica di impresa sociale e/o di ente del Terzo Settore, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

> TITOLO XI DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

Art. 33 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ove previsto dalla legge, Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare un regolamento ove si individuano le modalità di coinvolgimento, di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In qualsiasi caso il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori e gli utenti delle attività svolte, delle proprie deliberazioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi

prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 34 - Lavoro volontario

Ove previsto dalla legge, la Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale della prestazione di attività di volontariato, secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazio-

In qualsiasi caso il numero dei volontari impiegati nell'attività istituzionale

non potrà essere superiore a quello dei lavoratori.

Non rientrano nel computo di cui sopra i soggetti che in virtù di rapporti di collaborazione, intese o patti territoriali o associativi a cui partecipa la Fondazione svolgeranno presso la Fondazione medesima tirocini formativi stage o attività di studio o ricerca.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato della Fondazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO XII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie, oltre ai casi previsti dalla legge, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

per volontà del fondatore;

o per avvenuto conseguimento degli scopi statutari;

o per sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi statutari.

Art. 36 - Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione,

con la maggioranza dei due/terzi (2/3), nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In mancanza, a detta incombenza, dovranno provvedere il Sindaco o il Collegio dei revisori ovvero ancora da ultimo il Socio unico o l'Assemblea di partecipazione in caso di pluralità degli stessi.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Ove previsto per legge, l'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione di eventuali organi competenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO XIII RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, la disciplina degli enti del Terzo Settore e/o delle imprese sociali ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

Le modifiche intervenute al presente Statuto e lo Statuto così come modificato entrano in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua regolare delibera assunta nelle forme di legge da parte dell'organo deliberante della Provincia di Arezzo, attuale socio unico proprietario della Fondazione Arezzo Innovazione.

Successivamente all'approvazione della delibera di cui sopra, sempre nelle forme di legge, il socio unico procederà, con atti separati, alla nomina del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale e dell'eventuale Vice-Direttore generale.

Con l'entrata in carica di nuovi amministratori decadono contestualmente tutti gli organi previgenti della Fondazione Arezzo innovazione.

La delibera di nomina dei nuovi organi avrà quindi cura di regolare, qualora necessario i rapporti con i precedenti amministratori.

Firmato: MARCO MORBIDELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDIF 6/9/2022 ALINE 9904 SERIE IT

COPIA COMPORTE ALLOPELIE VLE MUNITO DELLE PRESCRIPTION VIRME, NEI MIEI ROGITI E RILASCIASI PER USO FISCACE

